



R.ETE.
IMPRES E ITALIA

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Tavolo Associazioni/Professionisti – Agenzia delle Entrate

Il nuovo calendario delle scadenze fiscali

Roma, 15 luglio 2016

Sommario

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE SCADENZE FISCALI DI VERSAMENTO	2
1. Premessa	2
2. Riorganizzazione dei termini di versamento dei debiti fiscali dovuti in base alle dichiarazioni annuali.....	3
3. Rivedere i criteri di rateizzazione del debito dovuto in base alle dichiarazioni annuali.....	4
3.1 Rateizzazione dei versamenti dovuti nei termini ordinari.....	4
3.2 Rateizzazione dei debiti non versati alle scadenze ordinarie	5
4. Modalità di determinazione e termini di versamento di IMU + TASI	5
CONSIDERAZIONI RELATIVE A TALUNI ADEMPIMENTI O COMUNICAZIONI.....	6
1. Termine di presentazione delle dichiarazioni e principali comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate	6
2. Le comunicazioni pervenute dall’Agenzia delle Entrate.....	7
ULTERIORI PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE.....	9

1. Premessa

La semplificazione delle attività poste in essere dalle imprese e dai loro consulenti può aversi attraverso il rispetto di alcuni fondamentali principi, peraltro contenuti nello Statuto dei diritti del Contribuente (legge n. 212 del 2000), in particolare ci si riferisce:

- all'**irretroattività delle norme tributarie**;
- alla chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie;
- all'informazione, alla conoscenza degli atti amministrativi ed alla semplificazione.

Da questi principi scaturiscono (o dovrebbero scaturire) alcune regole altrettanto fondamentali:

- **l'entrata in vigore di nuovi adempimenti o normative deve avvenire solo dopo un congruo lasso temporale** (almeno 60 giorni);
- **i modelli di dichiarazione** devono essere resi **disponibili nel rispetto dei termini di legge** (31 gennaio dell'anno successivo per redditi ed IRAP; 15 gennaio dell'anno successivo per IVA);
- **le specifiche tecniche ed i diagnostici** devono essere **resi disponibili entro 30 gg. dal termine di approvazione dei modelli**;
- **i modelli studi di settore** devono essere resi disponibili negli stessi termini previsti per la modulistica relativa alle imposte dirette;
- **il software GERICO deve essere disponibile entro il 15 aprile di ogni anno con possibili correzioni al massimo entro i 20 gg. successivi**. Si ricorda che le società di capitali, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che intendono adeguarsi devono farlo in sede di approvazione del bilancio (30 aprile);
- **il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**, con cui sono definiti **i requisiti per l'accesso al c.d. meccanismo premiale** degli studi di settore, deve essere emanato alla medesima data del 15 aprile di ogni anno.

Il rispetto di queste semplici regole garantirebbe alle imprese e agli intermediari che li assistono la possibilità di affrontare la complessità degli adempimenti di versamento con la dovuta serenità. E' anche vero, tuttavia, che la storia degli ultimi anni ha reso evidente ulteriori esigenze connesse alla sempre maggiore complessità e numerosità degli adempimenti concentrati in un lasso temporale breve (marzo – giugno), anche a seguito della introduzione della dichiarazione del modello 730 precompilato e di scadenze e relativi adempimenti straordinari (come ad es. la rivalutazione del costo di acquisto di terreni e quote di partecipazione, ovvero lo scioglimento

agevolato delle c.d. “società di comodo”, o, ancora, l’estromissione dei beni immobili dal patrimonio d’impresa).

E’ avvertita, inoltre, anche la necessità di una maggiore dilazione dei pagamenti alla luce delle minori disponibilità finanziarie delle imprese, notevolmente aggravate dall’introduzione degli istituti giuridici in ambito Iva quali lo “split payment” e il “reverse charge”, nonché della ritenuta dell’8% sui bonifici relativi a spese che danno diritto alle detrazioni fiscali. Secondo R.E TE. Imprese Italia serve agire in fretta, in primo luogo, sugli obblighi di versamento contestualmente all’attuazione di opportune semplificazioni degli adempimenti fiscali, nei modi e termini sotto illustrati.

2. Riorganizzazione dei termini di versamento dei debiti fiscali dovuti in base alle dichiarazioni annuali

Gli obblighi di versamento rappresentano la punta dell’iceberg di tutte le attività poste in essere e scaturiscono dalle dichiarazioni annuali presentate dalle imprese.

Sono diversi anni, ormai, che le attività richieste, propedeutiche alla compilazione del modello F24 con il quale si procede al versamento dei tributi, comportano sempre maggior lavoro e dipendono sempre più da informazioni esterne che rendono molto difficoltoso il rispetto dei termini previsti dalla legge.

Difficoltà che negli ultimi anni hanno reso necessarie proroghe dei termini previsti accordate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs n. 241/1997.

Sino allo scorso anno le proroghe sono state concesse per ritardi nel rilascio del software GERICO e nell’emanazione del provvedimento di definizione dei requisiti di accesso al meccanismo premiale degli studi di settore, limitatamente, quindi, ai soggetti per cui si rendevano applicabili gli studi di settore.

Per l’anno corrente la proroga dei versamenti è stata concessa, a soli due giorni dalla scadenza dei versamenti, sempre con riferimento ai soggetti per cui si rendono applicabili gli studi di settore, nonostante il fatto che sia il software GERICO sia il provvedimento di definizione dei requisiti di accesso al premiale, con il grande impegno dell’Agenzia delle Entrate, siano stati resi disponibili dal 13 aprile 2016, quindi con largo anticipo rispetto agli scorsi anni.

Ciò rende evidente che il problema delle scadenze dei versamenti relativi alle dichiarazioni annuali sia radicale e prescindendo dal rilascio del software GERICO o dal predetto provvedimento. Intorno al 16 giugno di ogni anno si concentrano molti altri obblighi e scadenze fiscali, peraltro in aumento, che rendono sempre più complicato il rispetto dei termini ordinari previsti.

Appare improprio e scarsamente efficace gestire queste difficoltà attraverso il continuo ricorso a proroghe fiscali, anche perché le stesse riconosciute a ridosso della scadenza prevista non sono di alcuna utilità concreta né per le imprese né per gli operatori.

A parere di R.E TE. Imprese Italia occorre, pertanto, rivedere radicalmente i termini di versamento spostando in avanti quelli ordinari e riformulando la norma che riconosce la proroga dei versamenti, per evitare che la conoscibilità della stessa arrivi in procinto della scadenza prevista.

Per arrivare al raggiungimento di questi importanti obiettivi, crediamo occorra:

1. spostare il termine di versamento ordinario dei debiti dovuti in base alle dichiarazioni annuali dal 16 giugno al 30 giugno di ogni anno, ovvero al 31 luglio con maggiorazione;
2. rivedere la misura della maggiorazione dello 0,4% mensile corrispondente ad un tasso annuale del 4,8%, agganciandola al saggio annuale di interesse legale attualmente stabilito nella misura del 0,2% annuo;
3. prevedere proroghe “automatiche” dei termini di versamento in caso di mancata disponibilità di modelli e/o software. In particolare, tale slittamento deve essere previsto per l’adeguamento agli studi di settore nell’eventualità che il programma operativo (GERICO) venga reso fruibile agli utenti meno di sessanta giorni prima della scadenza del termine ordinario (in pratica deve essere assicurato un lasso di tempo di almeno 60 giorni dal rilascio di GERICO per poter effettuare i versamenti);
4. spostare il termine relativo ai versamenti ed adempimenti scadenti nel mese di agosto, dal 20 alla fine dello stesso mese di ogni anno (cfr., art. 3-quater della legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16);
5. unificare le scadenze di versamento per i soggetti titolari e non di partita IVA.

La riforma dei versamenti, sulla base dei punti precedentemente espressi, crediamo possa consentire ad affrontare la delicata operazione di determinazione del debito tributario con un congruo margine di tempo, con conseguente riduzione della possibile insorgenza di errori, poi da gestire. Consente, inoltre, di dare agli intermediari la certezza nel riconoscimento delle proroghe legate al rilascio di GERICO.

3. Rivedere i criteri di rateizzazione del debito dovuto in base alle dichiarazioni annuali

3.1 Rateizzazione dei versamenti dovuti nei termini ordinari

R.E TE. Imprese Italia ritiene inoltre necessaria l’introduzione di una nuova forma di rateizzazione del pagamento delle imposte a titolo di saldo e di acconto, con aggravio d’interessi, anche oltre il termine ultimo attualmente previsto (30 novembre oppure 11° mese per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare).

L’impatto sui conti pubblici avrebbe rilevanza solo in sede di prima applicazione, in quanto il versamento andrebbe comunque eseguito nel periodo d’imposta successivo.

Il periodo massimo di rateizzazione potrebbe essere individuato in quello intercorrente fra il termine del pagamento a saldo ed il mese precedente a quello del pagamento a saldo relativo al successivo periodo d’imposta.

Esemplificando, per i soggetti aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il saldo dovuto per il 2015 e l’acconto dovuto per l’anno 2016 potrebbero essere rateizzati nel periodo intercorrente tra il 16 giugno 2016 ed il 16 (o 31) maggio 2017, per un totale di 11 rate.

Salva la possibilità per il contribuente di scegliere un numero inferiore di rate. Le rate dovrebbero essere di uguale ammontare definite, come avviene attualmente, in sede di determinazione dell’acconto dovuto, anche in via presuntiva.

Il contribuente avrà la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il pagamento delle rate in conseguenza della sopravvenuta previsione di un minore acconto dovuto (acconto determinato in

via presuntiva). A tal fine basta prevedere che il versamento di saldo e acconto siano effettuati con due codici tributo distinti.

Per verificare il corretto versamento dell'acconto bisognerà confrontare l'imposta effettivamente dovuta a consuntivo con l'ammontare complessivo delle rate versate.

Il procedimento proposto rappresenta una semplificazione, in quanto la determinazione dell'acconto dovuto viene effettuata una sola volta, contemporaneamente alla determinazione dell'importo dovuto a saldo per l'anno precedente. Per il contribuente può rappresentare, inoltre, un ulteriore strumento di pianificazione finanziaria.

3.2 Rateizzazione dei debiti non versati alle scadenze ordinarie

Sempre in tema di versamenti rateali, per i tanti **contribuenti che dichiarano il debito tributario, ma non versano** (11 miliardi sono le imposte dichiarate nel 2011 e non versate) va valutata la possibilità di prevedere una specifica modalità per regolarizzare le posizioni. In particolare, entro la scadenza del termine di versamento, i contribuenti dovrebbero poter presentare apposita richiesta di rateazione all' Agenzia delle Entrate (senza aspettare, quindi, l'avviso bonario). Dal canto suo l' Agenzia concede la rateazione con gli stessi criteri previsti per gli avvisi bonari, maggiorando le somme dovute di un 3% a titolo di sanzione. Nell'ipotesi di decadenza dal piano di rateazione, si procede con l'iscrizione a ruolo della somma non versata, maggiorata della sanzione piena del 30%.

4. Modalità di determinazione e termini di versamento di IMU + TASI

Vanno rivisti anche i termini di versamento dei tributi locali dovuti in base al valore catastale degli immobili, ossia IMU e TASI.

Occorrerebbe prevedere un tributo unico con riferimento al quale la legge statale dovrebbe stabilire i limiti all'esercizio della potestà regolamentare dei Comuni (aliquote e detrazioni), evitando così il proliferare di casistiche ingestibili e spesso incomprensibili da parte dei contribuenti.

Il nuovo tributo, in ragione delle ridotte possibilità dei Comuni di agire su aliquote e detrazioni, renderebbe agli stessi più agevole l'invio ai contribuenti dei modelli di versamento precompilati, garantendo così una reale e percettibile semplificazione dei versamenti fiscali per imprese, lavoratori autonomi e, in generale, per i cittadini proprietari di abitazioni.

Sui termini di versamento del nuovo tributo si potrebbero adottare le modalità ora previste per gli ENC per il versamento dell'IMU: tre rate, di cui due pari al 50% del tributo relativo all'anno precedente, dovute entro il 16 giugno ed 16 dicembre; la terza a conguaglio entro il 16 giugno dell'anno successivo.

CONSIDERAZIONI RELATIVE A TALUNI ADEMPIMENTI O COMUNICAZIONI

1. Termine di presentazione delle dichiarazioni e principali comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate

E' necessaria, in uno spirito di leale collaborazione fra Amministrazione finanziaria ed Organizzazioni di rappresentanza, una valutazione, sia ex-ante sia ex-post, dell'efficacia degli adempimenti fiscali posti a carico delle imprese, ponendo in essere una vera e propria analisi costi-benefici. E' indispensabile impedire che i controlli fiscali si trasformino in maggiori oneri per i contribuenti, senza che sia posta in essere alcuna valutazione di efficacia dei diversi provvedimenti. Occorre garantire trasparenza e conoscibilità dei dati relativi alle diverse tipologie di accertamento utilizzate ogni anno dall'Agenzia delle Entrate, con l'indicazione delle rettifiche effettuate e delle somme incassate per ciascuna misura di accertamento distinte per tipologia di soggetto, anche in termini di utilizzo delle diverse comunicazioni nel contrasto all'evasione.

<p>Intervento normativo</p> <p>NO copertura</p>	<p>1. Termine di presentazione dei modelli dichiarativi (IIDD, IRAP e IVA) 30 settembre con tassativo rispetto delle condizioni indicate in premessa. Per il 770 semplificato la data, a regime, potrebbe essere quella del 20 settembre.</p>
<p>Amministrativa</p>	<p>2. Spesometro: unificare i termini di invio al 20 aprile dell'anno successivo a quello di registrazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA in luogo dei due attuali termini (10 aprile per i soggetti con liquidazione mensile ovvero 20 aprile per tutti gli altri) (vedi <i>infra</i> per proposta di semplificazione).</p>
<p>Intervento normativo</p> <p>SI copertura</p>	<p>3. Beni in uso a soci/familiari e finanziamenti: va valutata l'abrogazione dell'obbligo previa verifica dell'efficacia della disposizione alla luce delle comunicazioni pervenute nei primi anni di applicazione della norma. In ogni caso, la comunicazione potrebbe confluire nella dichiarazione dei redditi dei soggetti fruitori dei beni ovvero dell'ente che beneficia del finanziamento.</p>
<p>Amministrativa</p>	<p>4. Rapporti intercorsi con soggetti residenti in Paesi "black list": la comunicazione è diventata annuale in base al D. Lgs. n. 175 del 2014, accorpata nello spesometro. Vanno chiariti gli obblighi di invio della stessa alla luce delle modifiche alla disciplina dei rapporti intercorsi con Paesi "black list" previste dalla legge di Stabilità 2016.</p>

Amministrativa	<p>5. Comunicazione registrazione fatture di acquisto senza addebito di IVA presso operatori di San Marino: agli operatori economici italiani che acquistano beni, senza addebito di IVA, presso soggetti sammarinesi viene richiesto, ai sensi dell'art. 16 del D.M. 24 dicembre 1993, di comunicare all'Agenzia delle Entrate l'intervenuta registrazione sui registri IVA delle citate operazioni. Lo stesso D.M. prevede, inoltre (art. 22 e 23) che l'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino trasmetta trimestralmente all'Amministrazione finanziaria italiana elenchi riepilogativi delle operazioni (vendite e acquisti di beni) intervenute fra operatori italiani e sammarinesi. Considerato che il riscontro degli acquisti può avvenire tramite gli elenchi riepilogativi sopra citati, si chiede l'abrogazione dell'adempimento.</p>
----------------	---

Intervento normativo	<p>6. Autorizzazione all'utilizzo del contante da parte di soggetti non residenti: va rivista, anche alla luce dell'innalzamento del limite all'utilizzo del contante previsto dalla legge di stabilità 2016, la modalità di autorizzazione all'incasso di contante (oltre la soglia prevista in materia di antiriciclaggio) da parte degli operatori commerciali. Va scongiurato che l'operatore nazionale, tenuto ad una preventiva comunicazione, sia costretto ad evitare la conclusione del contratto in quanto non ha inviato la medesima (art. 3, comma 2, del D.L. n. 16 del 2012).</p>
----------------------	--

Intervento normativo	<p>7. Presentazione Modelli INTRA: cadenza mensile o trimestrale a seconda dell'ammontare degli acquisti/vendite posti in essere.</p>
----------------------	--

Intervento normativo	<p>8. Certificazione Unica: l'invio è fissato al 7 marzo. Occorre prevedere un maggior lasso temporale fra conclusione delle operazioni di conguaglio e la data di invio delle CU. Inoltre, va data la possibilità di reinvio nei casi di errori. La soluzione in materia sanzionatoria contenuta nel decreto legislativo n. 158/2015 di revisione del sistema sanzionatorio non appare pienamente soddisfacente.</p>
----------------------	--

2. Le comunicazioni pervenute dall'Agenzia delle Entrate

Nell'ambito del rafforzamento del dialogo fra Agenzia e contribuenti, tesa al rafforzamento della *compliance*, stanno giungendo diverse comunicazioni. Si evidenzia la necessità che la tempistica di invio (e in alcuni casi di risposta) come pure le modalità di invio trovino una "ordinata sistematizzazione".

In particolare:

- le comunicazioni di **anomalie studi di settore**. L'avviso arriva tramite PEC al contribuente (peraltro alla PEC non è allegata la comunicazione) in cui viene precisato che nel suo cassetto fiscale è presente la comunicazione ovvero all'intermediario se il contribuente ha

delegato il medesimo al ricevimento delle comunicazioni. In assenza di PEC o di delega all'intermediario nessuna comunicazione viene inviata al contribuente. Per fornire adeguate risposte è stato predisposto un apposito software da parte dell'Agenzia delle Entrate;

- le comunicazioni di anomalia scaturenti dall'incrocio dei dati fra acquisti e vendite IVA comunicati con lo **spesometro 2011** (molto spesso causati da "sfasamenti" - permessi dalla legge - nelle registrazione delle fatture di acquisto e vendita ovvero come nel caso degli autotrasportatori dallo slittamento trimestrale nella registrazione delle fatture di vendite) ovvero dei **dati comunicati con il modello 770/2012** con i compensi/ricavi dichiarati. In tal caso la comunicazione avviene tramite PEC con allegata la comunicazione ovvero tramite posta ordinaria. Non sono previsti tempi di risposta per fornire spiegazioni in merito all'anomalia. La spiegazione va fornita telefonicamente tramite i CAM;
- le **ordinarie comunicazioni di irregolarità**, tramite posta ordinaria ovvero direttamente all'intermediario se le stesse sono state "domiciliate" presso il medesimo, con tempi di risposta prefissati (60gg ovvero 90 gg), fornite tramite i CAM ovvero direttamente agli uffici.

Va aperta una **riflessione sulle tempistiche di invio, modalità di inoltro e di risposta** alle diverse comunicazioni compreso il ruolo degli intermediari (se del caso ove necessario anche proponendo modifiche legislative), per rendere il più agevole possibile il compito di operatori e contribuenti nell'ottica di evitare l'invio di più comunicazioni in date diverse e con vari mezzi telematici che richiedono determinati modi di gestione dell'anomalia. Occorre dunque arrivare a definire un canale unico per l'invio delle comunicazioni nonché un canale unico per l'invio delle controdeduzioni che giustificano il comportamento del contribuente. E' importante, inoltre, trovare il modo di rendere edotto l'intermediario dell'anomalia riscontrata.

ULTERIORI PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE

Sostituti d'imposta		Intervento normativo
<p>Sanzione applicabile nei casi di omessa o tardiva presentazione delle Certificazioni Uniche</p>	<p>E' eccessiva la sanzione di euro 100 per certificazione senza possibilità di cumulo giuridico e senza possibilità di applicazione degli istituti previsti dal D.Lgs. n. 472/1997 (es. ravvedimento operoso).</p> <p>Il ravvedimento operoso si rende applicabile per tutte le sanzioni amministrative aventi natura tributaria. Pertanto appare eccessivamente chiusa la posizione dell'Agenzia che con la Circolare n. 6 del 2015 (risp. 2.6) non ha ammesso tale possibilità.</p> <p>Non pare soddisfacente la modifica in materia di regime sanzionatorio contenuta nel decreto legislativo n. 158 del 2015 recante la revisione del sistema sanzionatorio. Si evidenzia che il principio della proporzionalità delle sanzioni deve trovare adeguato riscontro anche in relazione alla dimensione aziendale. In tal senso, pertanto, andrebbe riformulata la sanzione prevista dall'articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322 del 1998, oggi prevista in 100 euro per ogni certificazione unica, nel caso di omesso o tardivo invio delle medesime da parte dei sostituti d'imposta. Il decreto legislativo introduce un tetto massimo in relazione a tale sanzione pari a 50.000 euro per sostituto d'imposta. In pratica, quindi, per i sostituti di grosse dimensioni le omissioni od irregolarità successive al 500esimo sostituto non sono sanzionate. Appare evidente la necessità di introdurre un criterio che riduca le sanzioni in considerazione della reale dimensione del contribuente. Al riguardo potrebbe essere utile prevedere che la citata sanzione non si renda applicabile nel caso in cui siano state correttamente trasmesse almeno il 95% delle certificazioni uniche.</p>	

Semplificazione del Modello 770	<p>Va eliminata la presentazione del Modello 770 semplificato. La proposta è stata già avanzata al Tavolo di confronto del 27 ottobre 2015 in materia di considerazioni e criticità relative alla Certificazione Unica 2016 ed alla semplificazione degli adempimenti dei sostituti d'imposta.</p>	Intervento normativo
Termine di consegna della certificazione unica al contribuente	<p>In considerazione della mole di adempimenti che gravano sui sostituti d'imposta nei primi mesi dell'anno, si propone il differimento del termine di consegna delle certificazioni uniche sintetiche dal 28 febbraio al 30 marzo di ciascun anno. Anche il rispetto di tale adempimento ha infatti impatti pratici, amministrativi, sui sostituti d'imposta (elaborazione su modello CU sintetico; stampa in duplice copia e allegazione di copia delle istruzioni; consegna agli interessati).</p>	Intervento normativo
Eliminazione dei dati Inail dalla certificazione unica	<p>Nell'ottica di razionalizzare le informazioni contenute nella certificazione unica, si propone di valutare l'eliminazione dei dati Inail dalla certificazione unica. Qualora l'informazione risulti ancora necessaria all'Istituto assicurativo, si propone di limitare l'esposizione del dato alla sola certificazione unica ordinaria da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, eliminando quindi il relativo aggravio informativo dalla certificazione semplificata da consegnare al contribuente.</p>	Intervento normativo
Studi di settore	<p>Occorre una radicale semplificazione dei modelli riducendo le informazioni richieste.</p> <p>Va ricercata una modalità di costruzione degli studi che permetta, già in sede di revisione, di tener conto della congiuntura economica.</p> <p>In merito lo scorso 14 gennaio è stata presentata alla Commissione degli Esperti una nuova modalità di costruzione degli studi di settore.</p>	Amministrativa
Semplificazioni in materia di IRPEF	<p>Va valutata l'ipotesi di rendere definitiva la liquidazione del TFR mediante il versamento di un'imposta sostitutiva.</p>	Intervento normativo

Rimborso crediti IVA	<p>Si propone di valutare l'incremento del valore dei rimborsi eseguibili senza apposizione del visto di conformità da 15.000 a 30.000 euro. Parallelamente, tale limite dovrebbe essere incrementato anche con riferimento alla compensazione orizzontale dei crediti d'imposta (sia crediti IVA, che crediti per imposte sui redditi ed IRAP).</p> <p>Inoltre, il tetto massimo di imposta accertata di 150.000 euro preclude l'esonero da garanzia fideiussoria per la maggior parte dei grandi contribuenti, con dubbi di costituzionalità.</p>	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; text-align: center;">Intervento normativo</div>
Implementazione del Cassetto fiscale	<p>Si propone di integrare il cassetto fiscale con tutte le informazioni riguardanti l'impresa. Sarebbero così raccolte in un unico punto tutte le informazioni utili anche al fine di monitorare l'eventuale necessità di variazione dei dati risultanti al sistema (es.: codici Ateco delle attività principali e secondarie dichiarate, estremi banca con codice IBAN comunicato per l'accredito dei rimborsi, riferimenti delle eventuali opzioni di carattere contabile e fiscale esercitate, ecc.).</p>	<div style="background-color: #92D050; color: black; padding: 5px; text-align: center;">Amministrativa</div>
Modelli Intrastat Servizi	<p>Si propone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'abolizione dei modelli intra servizi ricevuti, non obbligatori secondo la normativa comunitaria; • un maggiore snellimento delle richieste informative relative ai modelli per le prestazioni rese; andrebbero, in particolare, eliminate le richieste relative al codice del tipo di prestazione (codice CPA) ed al Paese di pagamento. 	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; text-align: center;">Intervento normativo</div>
Spesometro	<p>Va valutata la possibilità di eliminare le informazioni relative ai contratti di noleggio e leasing di cui al Provvedimento del 21 novembre 2011, previa verifica dell'utilità per l'Agenzia di tali informazioni.</p> <p>Si richiede che le fatture registrate nel registro dei corrispettivi ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, non debbano essere comunicate se di importo non superiore a 3.600 euro.</p> <p>E' necessario, inoltre, un documento di prassi riassuntivo dei chiarimenti forniti.</p>	<div style="background-color: #92D050; color: black; padding: 5px; text-align: center;">Amministrativa</div>

Comunicazioni Paesi “black list”	<p>Va precisato se l’adempimento è ancora in essere alla luce delle modifiche apportate agli articoli 110 e 167 del TUIR dalla legge di Stabilità 2016. In ogni caso va ripristinato, in luogo del tetto annuale (10.000 euro) al superamento del quale scatta l’obbligo di comunicazione delle operazioni indipendentemente dall’importo delle stesse, un limite per singola operazione al di sotto del quale non sorge l’onere informativo (almeno euro 2.000 per operazione).</p>	Intervento normativo
Rettifica IVA crediti non riscossi e disciplina delle perdite su crediti	<p>Preliminarmente occorre dare atto al Legislatore che con i recenti interventi modificativi all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 sono state introdotte importanti novità, da tempo richieste dalle scriventi Associazioni, in merito ai crediti vantati nei confronti di imprese assoggettate ad una qualsiasi delle diverse procedure concorsuali ammesse dalla legge (quindi anche concordati preventivi), essendo stato anticipato il momento della possibilità di emettere nota di variazione alla data in cui il debitore è assoggettato ad una delle predette procedure ovvero alla data del decreto che omologa l’accordo di ristrutturazione dei debiti.</p> <p>Purtroppo però, la norma, per evidenti finalità di gettito, ha differito l’applicazione delle predette modifiche normative ai casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato ad una di tali procedure successivamente al 31 dicembre 2016. Andrebbero pertanto introdotte, previa reperibilità delle relative risorse, ulteriori modifiche legislative tese ad:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) anticipare quanto più possibile la data del 31/12/2016; b) applicare la norma anche relativamente ai crediti vantati nei confronti di imprese già assoggettate a procedure concorsuali alla data del 31/12/2016. <p>Analogamente, ai fini delle imposte sui redditi, andrebbe introdotta la possibilità di dedurre le perdite su crediti nell’ipotesi in cui il debitore abbia ottenuto l’omologazione dell’accordo di composizione della crisi di cui alla Legge 27 gennaio 2012 n. 3.</p>	Intervento normativo
Modifica alla disciplina dell’accertamento mediante indagini bancarie (art. 32, comma 1, n. 2 D.P.R. n. 600/1973)	<p>A distanza di anni è impossibile, soprattutto per le imprese in contabilità semplificata, risalire ai beneficiari dei prelievi effettuati specie quelli mediante bancomat di cui, nelle imprese individuali, il beneficiario può essere lo stesso imprenditore.</p>	Intervento normativo

Società di comodo e società in perdita sistematica	<p>Oltre all'incremento da 3 a 5 esercizi del periodo di sorveglianza entro il quale se la società è in perdita rientra nella disciplina delle società di comodo regolata dal D.Lgs. n. 175 del 2014, bisognerebbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rivedere l'intera disciplina specie per quanto concerne i saggi di redditività degli assets aziendali; • proporre la soppressione della comunicazione relativa ai beni dati in uso a soci o familiari; • rivedere i parametri di calcolo dei ricavi minimi al disotto dei quali si applica la normativa ed i parametri di redditività degli <i>assets</i> aziendali. 	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; text-align: center;">Intervento normativo</div>
Istanza rimborso accise autotrasporto	<p>Concedere alle imprese, su opzione, la possibilità di richiedere annualmente anziché trimestralmente il rimborso delle accise sui consumi di gasolio per autotrazione delle imprese di autotrasporto.</p>	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; text-align: center;">Intervento normativo</div>
Divieto di compensazione dei crediti d'imposta in presenza di ruoli di importo superiore a 1.500 euro	<p>Si richiede l'innalzamento da 1.500 a 5.000 euro dell'importo iscritto a ruolo oltre il quale scatta il divieto di compensazione. Inoltre, per una miglior conoscibilità degli importi iscritti a ruolo si richiede di rendere visibile nel cassetto fiscale gestito dall'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle iscrizioni a ruolo presenti nel cassetto gestito da Equitalia.</p>	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; text-align: center;">Intervento normativo</div> <div style="background-color: #92D050; color: black; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 20px;">Amministrativa</div>
Quadro RW e liquidazione IVIE e IVAFE	<p>Occorre una rivisitazione del sistema di tassazione degli immobili detenuti all'estero. Per i conti correnti detenuti all'estero bisogna superare il calcolo della giacenza media.</p>	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; text-align: center;">Intervento normativo</div>
Tributi Locali	<p>Occorre una radicale semplificazione della tassazione immobiliare con la previsione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obbligo dell'invio di bollettini precompilati sia per l'IMU che per la TASI; • esenzioni IMU che coincidano con quelle TASI; • detrazioni TASI che trovino dei limiti nella norma e non siano liberamente gestite dai Comuni; 	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; text-align: center;">Intervento normativo</div>

	<ul style="list-style-type: none"> • TASI immobili-merce: al fine di coordinare l'attuale regime di esenzione IMU per gli immobili merce con la disciplina TASI, sarebbe opportuno prevedere che l'aliquota TASI non possa superare l'aliquota standard dell'1 per mille, evitando che l'IMU sia "reintrodotta" sotto forma di TASI. <p>In generale è necessario introdurre un'unica imposta locale sugli immobili ("local tax") che inglobi le attuali TASI ed IMU prevedendone, per gli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, la totale deducibilità dal reddito d'impresa e dall'IRAP.</p>	
Spese di rappresentanza per "ospitalità clienti"	Si propone di semplificare gli oneri documentali a carico delle imprese per le spese di ospitalità clienti (spese di viaggio, vitto e alloggio), eliminando la raccolta dei dati relativi alla generalità dei clienti ospitati , fermo restando l'obbligo di conservare la documentazione relativa alla durata, al luogo di svolgimento della manifestazione fieristica, nonché alla natura dei costi sostenuti.	Intervento normativo
Lavoratori in trasferta e trasfertisti	Per conferire veste normativa ad alcuni chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria (ed, in particolare, dall'INPS), volti a precisare quando un lavoratore si considera in trasferta , si rende opportuna l'adozione di una norma di interpretazione autentica.	Intervento normativo
Dipendenti occupati all'estero e credito d'imposta (modifica art. 51 TUIR)	Si propone di semplificare la fruizione del credito per le imposte pagate all'estero per i dipendenti che determinano il reddito sulla base delle retribuzioni convenzionali. L'attuale disciplina, per definire l'ammontare di imposta estera che un dipendente può detrarre, richiede la conoscibilità del reddito teorico che sarebbe stato assoggettato a imposizione se non fossero state applicate le retribuzioni convenzionali. Il dato non è a disposizione dei datori di lavoro e dei contribuenti, quindi attualmente va ricostruito a parte applicando alle retribuzioni in denaro e in natura, corrisposte nel corso dei vari periodi di retribuzione al lavoratore all'estero, la complessa e articolata disciplina contenuta nell'art. 51 del Tuir. In considerazione dell'aggravio operativo richiesto per la fruizione del beneficio, che rende	Intervento normativo

	<p>particolarmente oneroso anche il solo parziale recupero della tassazione subita all'estero, è auspicabile che il riproporzionamento dell'imposta estera possa non avvenire sulla base del reddito teorico specifico (valutato caso per caso sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo d'imposta) ma sempre sulla base di un reddito teorico forfetario, presuntivo (ad esempio +10% rispetto alle retribuzioni convenzionali). Si ritiene che il diverso calcolo non porti a sostanziali modifiche di tassazione e non abbia necessità di copertura finanziaria.</p>	
Reti d'impresa	<p>Va chiarito che l'obbligo di redigere e depositare il bilancio relativo all'attività delle reti di impresa non si applichi alle reti prive di personalità giuridica (c.d. "reti contratto").</p>	Intervento normativo
Compensazione dei crediti derivanti da dichiarazione integrativa a favore	<p>Consentire la presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente anche oltre il termine di un anno, affinché il relativo credito possa essere utilizzato in compensazione. In tal modo il contribuente evita di presentare istanza di rimborso, qualora si accorga dell'errore, successivamente al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, termine oggi previsto dall'articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998.</p>	Intervento normativo
Pagamenti mediante F24	<p>Le nuove regole hanno contraddistinto l'utilizzo del modello F24 per i versamenti da effettuare al di sopra di determinate soglie ovvero per le compensazioni parziali o totali. Tali regole hanno recentemente interessato anche le persone fisiche non titolari di partita IVA. Si richiede di semplificare tali adempimenti consentendo alle persone fisiche non titolari di partita IVA di poter presentare gli F24 direttamente in banca/posta.</p>	Intervento normativo
Sanzioni in materia di studi di settore	<p>La legislazione vigente prevede l'accertamento induttivo non solo nei casi in cui il reddito d'impresa non sia dichiarato o la contabilità sia inattendibile, ma anche nell'ipotesi in cui vi sia omissione della presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; siano state indicate cause di esclusione o di inapplicabilità non esistenti, nonché nei casi di infedele compilazione dei predetti modelli che comportino una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000 tra i ricavi o compensi stimati, applicando gli studi di settore</p>	Intervento normativo

	<p>sulla base dei dati corretti e, quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.</p> <p>In attuazione del principio di proporzionalità delle sanzioni, avvenuta con il decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015, la violazione consistente nella omessa presentazione del modello di comunicazione dei dati relativi agli studi di settore e l'infedele indicazione degli stessi, è stata oggetto di una riduzione della relativa sanzione, con l'eliminazione delle aggravanti se il maggior reddito contestato superi il dieci per cento del dichiarato. La modifica proposta è, quindi, in linea con il percorso tracciato dal legislatore della riforma, avendo l'effetto di eliminare una sanzione impropria (l'accertamento induttivo), che rimarrebbe circoscritto ai casi ben più gravi in cui la contabilità sia inattendibile o difficile da ricostruire.</p>	
--	---	--